

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER AGGIORNARE LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DI UNAA PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE

- 1) Superando il principio dell'alternanza territoriale previsto dall'art. 6 dello Statuto previgente, il Presidente dell'Unione viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti assegnati da statuto e la carica ha durata triennale¹. Chi è stato eletto alla carica di Presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Al termine del proprio mandato, originario o rinnovato, il Presidente non può essere immediatamente eletto alla carica di consigliere del direttivo.
- 2) L'Assemblea adotta le decisioni con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti assegnati da statuto con arrotondamento all'unità superiore.
- 3) Il consiglio direttivo è composto da 12 consiglieri. La carica di consigliere ha durata triennale. Chi è stato eletto alla carica di consigliere non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica; per l'applicazione di questa limitazione, in via eccezionale, non si tiene conto del mandato in corso all'entrata in vigore delle modifiche statutarie in discussione². Il Presidente dell'Unione presiede il consiglio direttivo.
- 4) Ciascun delegato in Assemblea può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri del direttivo da eleggere³.
- 5) Le delibere del consiglio direttivo si assumono con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'organo (i 12 consiglieri assegnati da statuto più il Presidente dell'Unione) con arrotondamento all'unità superiore (quindi: 9 componenti). Non è ammesso il voto per delega. Il Consiglio Direttivo può operare con la partecipazione, anche di soli alcuni, dei suoi componenti mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.
- 6) Per attribuire, scaduto il periodo transitorio, il numero dei delegati componenti l'Assemblea e fatto salvo il diritto di ogni Associazione fondatrice dell'Unione ad avere in seno all'Assemblea almeno un rappresentante, si tiene conto: a) del numero e dell'importanza degli uffici giudiziari e delle loro sezioni presenti all'interno di ciascuna regione; b) della quantità del contenzioso amministrativo annualmente registrato in ciascuna regione, tenendo conto, ove possibile, di quello - afferente o meno alla eventuale competenza funzionale del TAR - patrocinato da legali iscritti ad Albi di avvocati non appartenenti alla regione; c) del numero degli avvocati iscritti alle Associazioni aderenti all'Unione, i quali, se iscritti in più Associazioni aderenti, dovranno dichiarare per iscritto nell'elenco di quale Associazione aderente intendono essere a questi fini considerati; d) della qualità e quantità delle attività svolte, della tradizione e della storia, nonché della presenza attiva sul territorio delle singole Associazioni aderenti.
- 7) L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, verifica e, se del caso, ridetermina il numero dei delegati spettante alle regioni di appartenenza delle associazioni aderenti all'Unione in ragione dei nuovi criteri in base al peso ponderale e/o all'ordine di rilevanza che sarà loro attribuito; in ogni caso, a seguito dell'approvazione del presente documento e, occorrendo, nelle more dell'attribuzione del peso ponderale e/o dell'ordine di rilevanza dei nuovi criteri, l'Assemblea delibera sul numero dei rappresentanti spettanti alle regioni di appartenenza delle nuove associazioni che fanno richiesta di adesione all'Unione nonché sulle richieste delle Associazioni già aderenti

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER AGGIORNARE LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DI UNAA PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE

all'Unione di modificare il numero dei rappresentanti delle regioni di appartenenza sulla scorta dei nuovi criteri complessivamente considerati.

- 8) Si prevede l'istituzione di una Consulta dei Presidenti delle Associazioni, composta dai Presidenti delle varie Associazioni aderenti all'Unione e coordinata da un Portavoce dagli stessi eletto, la quale si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno per assolvere ad una funzione propositiva o di raccordo tra le Associazioni, da una parte, gli altri Organi dell'Unione ed in particolare il Consiglio Direttivo, dall'altra; ciò potrà avvenire, in particolare, in occasione della convocazione delle Assemblee, per consentire alle Associazioni, attraverso il loro coinvolgimento anche nello svolgimento di un'adeguata attività istruttoria preventiva, una partecipazione e un voto pienamente consapevoli.
- 9) L'istituzione, come prevista nella proposta di statuto predisposta dalla commissione, della Scuola di alta formazione e di specializzazione, quale organo dell'Unione, non impedisce di avviare i corsi di specializzazione in sede locale, fatta salva l'approvazione dello schema unitario di convenzione (al pari delle singole convenzioni) da parte del consiglio direttivo di UNAA. La dotazione minima di cassa deliberata dall'Assemblea per l'operatività della Scuola non rappresenta un versamento a favore dell'organo, ma un accantonamento nel bilancio dell'Unione per le spese strettamente necessarie per il funzionamento di detto suo organo. I componenti del Comitato Direttivo della Scuola, ivi compreso il Direttore, restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutiva; il componente del Comitato Direttivo che sia stato rinnovato, al termine del secondo mandato può essere nominato per un solo triennio Coordinatore, ma quest'ultimo non può essere nominato nel triennio successivo componente. La predisposizione dell'elenco di docenti da cui attingere i nominativi da proporre per l'assunzione della docenza nei corsi di specializzazione viene fatta annualmente consultato il Comitato Tecnico-scientifico e d'intesa con il Consiglio Direttivo.
- 10) Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da componenti di alta qualificazione professionale e scientifica nominati dalle Associazioni aderenti all'Unione, in ragione di un componente per ogni Associazione. Il Comitato elegge al suo interno un organo di coordinamento di (6) componenti, sulla base dell'alta qualificazione professionale e scientifica dei profili e senza alcuna relazione con il fatto che alcune regioni/associazioni non siano rappresentate nel consiglio direttivo, e un Coordinatore che curano i rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Direttivo della Scuola di Alta formazione e specializzazione, ai quali spetta organizzare e finalizzare le attività di competenza del Comitato. Su richiesta del Consiglio Direttivo, del Comitato Direttivo della Scuola di Alta formazione e specializzazione o dell'Assemblea, il Comitato esprime parere consultivo sui temi di carattere culturale e scientifico rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Unione, con particolare riferimento a quelli dell'attività formativa. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. Per i suoi componenti non è stabilito un numero massimo di mandati, mentre il Coordinatore può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Il Comitato può operare con la partecipazione, anche di soli alcuni, dei

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER AGGIORNARE LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DI UNAA PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE

suoi componenti mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

¹ Resta salva la facoltà, per la prima elezione del Presidente successiva all'Assemblea di approvazione delle modifiche statutarie, per le Associazioni aderenti all'Unione espressione dell'area geografica del Sud Italia di proporre un candidato unitario alla Presidenza dell'Unione che dovrà comunque ricevere il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea assegnati da statuto.

² Le ragioni di non considerare il solo mandato in corso sono collegate alla circostanza che buona parte della attuale consiliatura è stata dedicata ad affrontare le problematiche processuali e non solo collegate alla pandemia e buona parte a discutere sulle modifiche statutarie nonché alla opportunità di non disperdere completamente professionalità in questa fase di transizione verso il nuovo assetto statutario; va, altresì, tenuto conto che un ricambio nella compagine del consiglio direttivo sarà fisiologica, tenuto conto della riduzione del numero dei consiglieri da 20 a 12.

³ Con questo non si vuole introdurre il voto per liste, ma solo consentire al delegato di votare più soggetti, limitando tuttavia il numero delle preferenze ad un numero inferiore rispetto al nuovo quorum deliberativo previsto da statuto. Ciò evidentemente non esclude che, come è successo nel passato, si possa registrare, a seguito di un dialogo tra tutte le componenti dell'Unione, una convergenza su un gruppo di persone ampiamente condivise. La previsione di un solo voto per delegato, in assenza della convergenza su un gruppo di persone, potrebbe condurre a un voto concentrato su pochi determinati candidati con la possibile elezione alla carica di consigliere del direttivo di soggetti che ricevono anche pochi voti.